

SCHEMA N.....NP/5436
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento salute e servizi sociali
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia - Settore

OGGETTO : CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo - Modifica linee di indirizzo di cui alla dgr 1030/2013 (allegato A) e successiva integrazione di cui alla dgr 138/2015 (approvazione modello C4).

DELIBERAZIONE

N.

442

IN

07/06/2017

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 381 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), come modificato ed integrato dal D.P.R. 151/2012, che detta disposizioni in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, nonché l'introduzione del CUDE, contrassegno di parcheggio per disabili;

VISTO l'art. 12, comma 3 del D.P.R. 503 del 24/7/96 (Regolamento e norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) che ha esteso tale beneficio alla categoria dei "non vedenti";

RILEVATO che ai sensi del succitato art. 381 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. il contrassegno di parcheggio per disabili viene rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, previo accertamento medico rilasciato dall'ufficio medico-legale dell'ASL di appartenenza comprovante che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- dgr 1030/2013 ad oggetto: "Rinnovo e concessione contrassegno (Contrassegno Unico Disabili Europeo) Indicazioni operative";
- dgr 138/2015 ad oggetto: "CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo – contrassegno per il parcheggio per disabili – Integrazione DGR 1030/2013";

PRESO ATTO che, in base a quanto stabilito dalle linee di indirizzo approvate con la succitata dgr 1030/2013, il gruppo di lavoro che ha definito i criteri medico legali orientativi per la valutazione della capacità di deambulazione deve provvedere anche alla verifica della validità e dell'efficacia degli stessi, modificandoli se necessario;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

CUDE

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



DATO ATTO che il gruppo di lavoro di cui sopra risulta così composto:

- Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata: Claudio Puppo
- ASL 1: dott. Andrea Leoncini
- ASL 2: dott. Giorgio Calcagno
- ASL 3: dott.ssa Tiberia Boccardo/dott.ssa Sonia Della Rocca
- ASL 4: dott.ssa Nicoletta Fadda
- ASL 5: dott. Giuseppe Rampello/dott.ssa Patrizia Tonelli
- INPS: dott. Claudio Zauli
- Regione Liguria: dott. Massimo Serra

e che lo stesso, coordinato dall' U.S.S. Politiche Sociali, si è riunito diverse volte, come risulta dai verbali conservati agli atti della Struttura regionale competente;

RITENUTO necessario, anche alla luce di quanto emerso negli incontri del gruppo di lavoro sopra citato e dei successivi contatti informali, modificare/integrare le linee di indirizzo di cui all'allegato A della già citata dgr 1030/2013 e successiva integrazione di cui alla dgr 138/2015, con particolare riferimento ai seguenti punti:

1) Mancato riconoscimento dello stato di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" da parte dell'ASL - Istanza di riesame presentata dal richiedente

In caso di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del CUDE, il richiedente può presentare alla ASL –entro 30 giorni dal ricevimento del diniego- istanza di riesame. La pratica deve essere valutata da una Commissione medica (costituita da 2 medici di cui almeno un medico legale) che esprima un parere definitivo.

La relativa prestazione sanitaria e gli eventuali esami e/o visite ulteriori che si rendessero necessari ai fini del rilascio della certificazione medico-legale sono erogate tenendo conto degli importi previsti dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Liguria.

2) Mancato riconoscimento dello stato di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" da parte dell'ASL – Nuova istanza presentata dal richiedente.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

CUDE

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



In caso di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del CUDE, il richiedente ha facoltà di presentare alla ASL una nuova istanza, solamente se in possesso di idonea documentazione medica comprovante il peggioramento delle condizioni di salute rispetto al momento della precedente visita.

3) Validità certificazione medica ai fini del rilascio del primo CUDE

Si precisa che ai fini del rilascio del primo CUDE, la certificazione medica comprovante i requisiti necessari ha validità quinquennale. Allo scadere di tale termine, l'interessato può esibire, presso i competenti uffici comunali, un certificato rilasciato dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie.

4) Certificazione medico-legale rilasciata da fuori Regione Liguria

Nel caso in cui il richiedente CUDE presenti al Comune un'istanza corredata da una certificazione medica rilasciata al di fuori della Regione Liguria, il Comune è tenuto a inoltrare la stessa all'ASL territorialmente competente per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla dgr 1030/2013 e ss.mm.ii. Se la certificazione viene presentata "in chiaro", ovvero completa della diagnosi, è il Comune a provvedere all'inoltro all'ASL, in caso contrario il richiedente può decidere di trasmettere la certificazione completa direttamente all'Ufficio medico-legale dell'ASL.

Qualora l'ASL ritenga necessari ulteriori approfondimenti rispetto a quanto evidenziato dalla certificazione acquisita o nel caso in cui il richiedente non voglia presentare la certificazione "in chiaro", il soggetto richiedente dovrà necessariamente sottoporsi a visita al fine di verificare la sussistenza dei criteri valutativi di cui alla dgr 1030/2013.

Per quanto riguarda certificazioni rilasciate da ASL liguri, anche se non territorialmente competenti rispetto al Comune che rilascia il contrassegno, la certificazione è accettata senza ulteriori verifiche

5) Visite domiciliari per accertamento invalidità civile/stato di handicap

Nel caso vengano richieste visite domiciliari per l'accertamento di invalidità civile o il riconoscimento di stato di handicap, la Commissione medica incaricata dall'ASL non può accertare anche i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del CUDE dal momento che, come meglio specificato al punto 2.6 delle linee di indirizzo contenute nella richiamata dgr 1030/2013, la visita domiciliare, vincolata all'intrasportabilità del soggetto, non è prevista nell'ambito del riconoscimento del beneficio del contrassegno di parcheggio per disabili, in quanto contrasta con l'utilizzo dello stesso.

A tal proposito si rende necessario modificare conseguentemente il programma regionale OASIS.

6) Modifica punto 4 "Individuazione di criteri valutativi indicati per il rilascio del contrassegno per il parcheggio dei disabili" – Apparato cardiocircolatorio

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CUDE

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Grave insufficienza cardiaca, accertata strumentalmente, inquadrabile nella 3^a classe NYHA (e non più 3^a/4^a classe NYHA).

7) Divisione medica competente al rilascio della certificazione medico-legale

Si ritiene opportuno definire un modello procedurale regionale uniforme. Pertanto, la certificazione medico-legale necessaria per la richiesta del rilascio del CUDE in tutte le ASL liguri deve essere in capo all'Ufficio medico-legale.

8) Modello C4 rilasciato dal medico curante per rinnovo CUDE (approvato con dgr 138/2015)

Ogni singola spunta deve essere affiancata da timbro e firma del medico che rilascia la certificazione.

RILEVATO che, da quanto contenuto nei verbali del citato gruppo di lavoro, al fine di dare operatività alle modifiche sopra precisate e comunque per rendere più efficace la modalità di lavoro che vede il coinvolgimento non solo delle ASL ma anche dell'INPS, risultano necessarie alcune modifiche informatiche al programma regionale OASIS (da realizzarsi a cura dell'ASL 3) e precisamente:

- 1) Rendere obbligatoria da parte dell'ASL la compilazione di alcuni campi di natura sanitaria, in modo da evitare ogni possibile discrezionalità da parte dell'INPS rispetto agli adempimenti consequenziali;
- 2) Inserire un campo da valorizzare in caso di visita domiciliare finalizzata al riconoscimento di invalidità civile o stato di handicap, per la parte relativa al riconoscimento dei requisiti ai fini del rilascio del CUDE, in modo che la Commissione medica incaricata sia esonerata dall'esprimere giudizio in quanto trattasi di visita domiciliare (per le motivazioni meglio esplicitate al punto precedente n.5)

RITENUTO opportuno, ai fini di una semplificazione amministrativa e per facilità di consultazione del documento, sostituire integralmente l'allegato A della dgr 1030/2013, che pertanto si intende abrogato, con il documento allegato al presente provvedimento (allegato A), quale parte integrante e sostanziale, che contiene tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie;

RITENUTO altresì:

- di dare mandato alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di procedere alla più ampia diffusione di quanto deliberato;
- di dare mandato alle strutture regionali competenti di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati ed in particolare ai Direttori Generali delle ASL per gli adempimenti di competenza

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CUDE

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/5436
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento salute e servizi sociali
Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia - Settore

Su proposta del Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che s'intendono integralmente richiamate, di:

- **sostituire** integralmente l'allegato A della dgr 1030/2013 con il documento allegato al presente provvedimento (allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale (Linee di indirizzo per i criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai fini del rilascio del CUDE);
- **dare mandato** alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di procedere alla più ampia diffusione di quanto deliberato;
- **dare mandato** alle strutture regionali competenti di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati ed in particolare ai Direttori Generali delle ASL per gli adempimenti di competenza;
- **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Quaglia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Manuela Castagnola)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

CUDE

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

Allegato A

Linee di indirizzo per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” ai fini del rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili (CUDE – Contrassegno Unico Disabili Europeo), ai sensi dell’art. 381 del DPR 495//92 e ss.mm.ii. (in particolare DPR 151/2012)

1) Definizione del contrassegno per il parcheggio per disabili CUDE

1. Il contrassegno per il parcheggio per disabili (CUDE) rappresenta l’autorizzazione che il Sindaco rilascia, previo specifico accertamento sanitario svolto presso l'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
2. Il contrassegno ha validità 5 anni e in tal caso si definisce “permanente”; alla scadenza dei 5 anni, il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal medico curante (su modello C4, ai sensi della dgr 138/2015) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno stesso.
3. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legge 5/2012, convertito con legge 35/2012, la scadenza del CUDE con validità quinquennale -in quanto documento di riconoscimento- è posticipata alla data di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il CUDE medesimo.
4. Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone invalide in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche suscettibili di evoluzioni migliorative; le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono le stesse del contrassegno permanente, ma la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell’invalidità. Il contrassegno temporaneo ha validità di norma inferiore a 5 anni; nel caso in cui la certificazione medica specifichi invece una durata presumibile dell’invalidità superiore a 5 anni, questa deve essere opportunamente motivata.
5. I contrassegni CUDE temporanei devono rispettare la normativa dell’imposta di bollo sia sull’istanza che sul contrassegno stesso, mentre, ai sensi della legge 388/2000 (L. finanziaria 2001), sono esentati dall’imposta di bollo i contrassegni per disabili con scadenza quinquennale.
6. Per l’eventuale rinnovo del contrassegno temporaneo per il parcheggio per disabili, il titolare si dovrà sottoporre a nuova visita presso l’Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, seguendo la stessa procedura per il primo rilascio

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

2) Procedura per l'accertamento sanitario

1. Il cittadino interessato ad ottenere il contrassegno per il parcheggio per disabili dovrà inoltrare specifica domanda al Comune di residenza, allegando idoneo certificato medico rilasciato dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 35/2012, le attestazioni medico legali richieste per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi potranno essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata di cui all'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Si precisa che, date le finalità dell'accertamento sanitario, il soggetto richiedente dovrà necessariamente sottoporsi a visita presentandosi personalmente presso l'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, non essendo sufficiente la sola disamina della documentazione posseduta.
In nessun caso potrà essere autorizzata la visita medica presso il domicilio del richiedente, data l'evidente contraddizione che sussiste tra la condizione di intrasportabilità – presupposto per la visita domiciliare – e la richiesta di emissione del contrassegno per il parcheggio per disabili, che presuppone una residua, ancorché minima, mobilità della persona richiedente.
3. L'accertamento sanitario include l'indagine anamnestica, l'esame obiettivo del soggetto interessato e la disamina della documentazione sanitaria esibita e/o eventualmente acquisita su esplicita richiesta del medico accertatore.
4. Qualora la visita medica si riveli insufficiente a consentire la completa valutazione funzionale del grado di deficit della capacità deambulatoria, a discrezione del medico accertatore incaricato dalla ASL, è possibile richiedere eventuali indagini diagnostico-strumentali integrative (es. spirometria, doppler, ecodoppler, ecc.) al fine di acquisire elementi di maggiore certezza. Gli eventuali esami integrativi richiesti al momento della visita, dovranno essere effettuati presso strutture pubbliche / accreditate / convenzionate con il S.S.N.
5. La prestazione sanitaria o gli eventuali esami e/o visite ulteriori che si rendessero necessarie ai fini del rilascio della certificazione medico-legale sono erogati tenendo conto degli importi previsti dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Liguria.
6. Ai fini del rilascio del primo CUDE, il certificato medico comprovante i requisiti sanitari necessari di cui al punto 1 ha validità quinquennale. Allo scadere di tale termine, l'interessato potrà esibire, presso i competenti uffici comunali, un certificato rilasciato dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie.
7. In caso di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del CUDE, il richiedente potrà presentare alla Azienda Sanitaria Locale:
 - a. entro 30 giorni dal ricevimento del diniego, *istanza di riesame*. In questo caso la pratica dovrà essere valutata da una Commissione medica (costituita da 2 medici di cui almeno un medico legale) che esprima un parere definitivo. La relativa prestazione sanitaria e gli eventuali esami e/o visite ulteriori

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

che si rendessero necessari ai fini del rilascio della certificazione medico-legale saranno erogati tenendo conto degli importi previsti dalle specifiche disposizioni emanate dalla Regione Liguria.

- b. *una nuova istanza*, ma solamente se in possesso di idonea documentazione medica comprovante il peggioramento delle condizioni di salute rispetto al momento della precedente visita.
8. Nel caso in cui il richiedente CUDE presenti al Comune un'istanza corredata da una certificazione medica rilasciata al di fuori della Regione Liguria, il Comune è tenuto a inoltrare la stessa all'ASL territorialmente competente per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla dgr 1030/2013 e ss.mm.ii. Se la certificazione sarà presentata "in chiaro", ovvero completa della diagnosi, sarà il Comune a provvedere all'inoltro all'ASL, in caso contrario il richiedente potrà decidere di trasmettere la certificazione completa direttamente all'Ufficio medico-legale dell'ASL.

Qualora l'ASL ritenga necessari ulteriori approfondimenti rispetto a quanto evidenziato dalla certificazione acquisita o nel caso in cui il richiedente non voglia presentare la certificazione "in chiaro", il soggetto richiedente dovrà necessariamente sottoporsi a visita al fine di verificare la sussistenza dei criteri valutativi di cui alla dgr 1030/2013 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda certificazioni rilasciate da ASL liguri, anche se non territorialmente competenti rispetto al Comune che rilascia il contrassegno, la certificazione è accettata senza ulteriori verifiche

9. Nei casi in cui il richiedente sia titolare di patente di guida, è necessario informarlo degli effetti che la rilevazione dei deficit motori o delle infermità rilevate in sede di visita possono avere sulla valutazione della persistenza dei requisiti psico-fisici previsti per l'idoneità alla guida. Per tale ragione, l'Ufficio competente della ASL invierà apposita comunicazione all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per i provvedimenti del caso (art.128 del vigente codice della strada).

3) Definizione di "capacità deambulatoria" e di "deambulazione impedita o sensibilmente ridotta"

Col termine "capacità deambulatoria" il Legislatore ha voluto riferirsi alla mobilità del soggetto, essendo essa il risultato non solo della funzione locomotoria, ma anche di altri organi ed apparati importanti, come ad esempio, l'apparato cardiovascolare e quello respiratorio, il cui buon funzionamento si riflette sullo stato generale del soggetto e di conseguenza sulla sua motricità. Pertanto, l'attenzione del medico accertatore deve essere rivolta alle conseguenze delle minorazioni che hanno una ripercussione negativa sulla deambulazione. Il concetto di deficit della capacità deambulatoria non deve essere inteso in termini restrittivi, ovvero limitato esclusivamente alle menomazioni a carico degli arti inferiori, bensì in esso devono essere contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell'individuo determinando un handicap nella mobilità.

4) Individuazione di criteri valutativi indicativi per il rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 495/92 all'art. 381 (così modificato dal DPR 151/2012) in ordine al rilascio del contrassegno per il parcheggio per disabili e considerate le innumerevoli condizioni patologiche possibili con la

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

conseguente difficoltà nella classificazione delle stesse, si indicano di seguito i parametri valutativi orientativi che determinano generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno, fatte salve tutte le eventuali altre patologie non menzionate, che andranno valutate nello specifico e per analogia.

Apparato osteo - articolare

Gravi deficit deambulatori, direttamente correlati all'apparato locomotore e positivamente valutabili ai fini del rilascio del contrassegno, sono quelli determinati da:

- importanti patologie artrosico / degenerative del cingolo pelvico e degli arti inferiori o rilevanti esiti traumatici che coinvolgono la dinamica deambulatoria;
- amputazione arti inferiori. L'utilizzo di protesi agli arti inferiori, in particolare per esiti di amputazione di coscia o di gamba, qualora non sussista adeguato adattamento all'apparecchio protesico (temporaneo o permanente, quale ad es. sofferenza del moncone di amputazione e/o presenza di complicanze anatomico-funzionali), implica generalmente un giudizio favorevole al rilascio del contrassegno.

Apparato cardiacircolatorio

- Grave insufficienza cardiaca, accertata strumentalmente, inquadrabile nella 3^a classe NYHA;
- Arteriopatia cronica ostruttiva arti inferiori 3° stadio Fontaine associata a dolore costante a riposo, turbe trofiche che esitano in ulcere e gangrena; stenosi 70% evidenziabile tramite indagini strumentali.

Apparato endocrino

- Grave obesità associata a severe complicanze osteoarticolari, respiratorie o cardiovascolari (con revisione del beneficio), con riferimento all'indice di massa corporea (BMI) classe >40 (obesità di alto grado).

Apparato respiratorio

- Insufficienza respiratoria grave, risultante dai test funzionali - CV / VEMS =< 50 % ovvero pO₂ <60 mmhg.

Apparato digerente

- Epatopatie in fase avanzata associate a ipertensione portale ed encefalopatia porto-sistemica con evidenza di una marcata compromissione dello stato generale

Apparato urinario

- Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento sostitutivo (emodialisi, dialisi peritoneale) in presenza di astenia marcata e compromissione dello stato generale (malnutrizione).

Organi di senso

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

- Cecità totale / cecità parziale (art. 2 – 3 Legge 138 / 2001): per tali soggetti riconosciuti dalla competente Commissione medica è sufficiente allegare all'istanza da presentare al Comune di residenza, una copia conforme all'originale del verbale di riconoscimento della cecità;
- Parere sfavorevole per ipovedenti gravi (art. 4 legge 138 / 2001)
- Parere sfavorevole per quanto attiene le varie forme di sordità (Legge 95 / 2006) o ipoacusia grave

Apparato psichico

- Parere sfavorevole, salvo e limitatamente alle forme caratterizzate da gravi e persistenti alterazioni comportamentali (certificate dallo specialista della struttura pubblica) che determinano una severa incidenza negativa sulla capacità deambulatoria

Sistema nervoso centrale / periferico

- Patologie con severa compromissione dell'autonomia deambulatoria derivanti da danno del sistema piramidale, extrapiramidale – cerebellare e del sistema nervoso periferico, nonché da grave compromissione dell'apparato neuromuscolare.

Patologie neoplastiche

- Forme comportanti grave compromissione dello stato generale con astenia/cachessia determinata sia dalla gravità della patologia di base, sia conseguente all'effettuazione di specifiche terapie.

Patologie multiple

- I richiedenti affetti da patologie multiple, devono essere valutati nella globalità e complessità delle patologie presenti in riferimento al deficit deambulatorio

Minori

- Il contrassegno per il parcheggio per disabili, di norma, non può essere rilasciato a soggetti minori di età inferiore ai 30 mesi

5) Organizzazione attività della struttura ed eventuali ricorsi

- Il coordinamento di questa specifica attività è in capo all' Ufficio medico-legale di ogni ASL.
- Per eventuali ricorsi è facoltà di ciascuna ASL, individuare forme e strumenti idonei al contenimento dell'eventuale contenzioso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)

6) Monitoraggio – Costituzione gruppo di lavoro regionale permanente

Regione Liguria costituisce apposito gruppo di lavoro regionale permanente di monitoraggio del fenomeno ed eventuale revisione dei criteri medico legali per la concessione del contrassegno per il parcheggio per disabili.

Tale gruppo di lavoro è composto da:

- un rappresentante di Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi sociali, con funzione di coordinamento
- un rappresentante della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata
- un medico legale appartenente a ciascuna ASL ligure
- un rappresentante di INPS
- un rappresentante dei Comuni designato da ANCI Liguria

Potranno essere invitati a partecipare ai lavori del gruppo eventuali altri soggetti esperti e/o interessati agli argomenti in esame.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Manuela Castagnola)